

Causa 297/84

**Halil e Fatos Sahinler**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**  
« Irricevibilità »

Massime

*Procedura — Elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Corte — Mancanza — Invito a regolarizzare rimasto senza esito — Irricevibilità (Regolamento di procedura, art. 38, nn. 2 e 7)*

ORDINANZA DELLA CORTE  
29 gennaio 1986 \*

Nella causa 297/84,

**Halil e Fatos Sahinler**, con l'avv. Klaus Dieter Deumeland, del foro di Berlino,  
ricorrenti,  
contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Gilsdorf, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

\* Lingua processuale: il tedesco.

causa avente ad oggetto l'annullamento della lettera della Commissione in data 4 ottobre 1984, n. 8908, e l'ingiunzione, nei confronti della Commissione, di emanare una direttiva,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, Y. Galmot e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- 1 Con ricorso depositato in cancelleria l'11 dicembre 1984, i ricorrenti hanno chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, l'annullamento di una lettera della Commissione in data 4 ottobre 1984, senza indicare nel suddetto atto introduttivo quale sia il domicilio da essi eletto nel luogo in cui la Corte ha sede, cioè in Lussemburgo.
- 2 Con lettera dell'11 dicembre 1984 il cancelliere della Corte invitava i ricorrenti, a norma dell'art. 38, n. 7, del regolamento di procedura, a comunicare l'elezione di domicilio entro il 3 gennaio 1985.
- 3 Con lettera in data 28 dicembre 1984, registrata nella cancelleria della Corte il 4 gennaio 1985, i ricorrenti facevano presente che non erano in grado di sostenere le spese di causa e che perciò non potevano designare un domiciliatario in Lussemburgo. Con la stessa lettera essi chiedevano, ai sensi dell'art. 76, n. 1, del regolamento di procedura, l'ammissione al gratuito patrocinio.

- 4 Con ordinanza 20 giugno 1985, la Corte (seconda sezione) respingeva la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.
- 5 Con lettera 9 dicembre 1985 il cancelliere della Corte reiterava l'invito a comunicare l'elezione di domicilio e impartiva, per la regolarizzazione dell'istanza, un termine che scadeva il 31 dicembre 1985. I ricorrenti, in una lettera del 14 dicembre 1985, accusavano ricevuta della lettera del cancelliere in data 9 dicembre 1985, ma comunicavano che, per motivi finanziari, non erano in condizioni di effettuare l'elezione di domicilio in Lussemburgo.
- 6 A termini dell'art. 38, n. 2, del regolamento di procedura, l'istanza deve contenere l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Corte. Ai sensi dell'art. 38, n. 7, del medesimo regolamento, il fatto che l'atto introduttivo non sia conforme a quanto stabilito dai nn. da 2 a 6 dello stesso articolo e che la regolarizzazione non intervenga entro un termine adeguato, impartito a tale scopo dal cancelliere, può implicare l'irricevibilità dell'istanza per vizio di forma.
- 7 Nel caso di specie il termine per la regolarizzazione, inizialmente fissato al 3 gennaio 1985, è stato prorogato, con lettera 9 dicembre 1985, al 31 dicembre 1985. I ricorrenti hanno quindi avuto un ampio margine di tempo per provvedere all'elezione di domicilio.
- 8 Quanto ai motivi finanziari che, a detta dei ricorrenti, avrebbero loro impedito di eleggere domicilio in Lussemburgo, si deve constatare che tali motivi sono irrilevanti, dal momento che la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è stata respinta.
- 9 Stando così le cose, si deve dichiarare che il ricorso proposto l'11 dicembre 1984 è irricevibile.
- 10 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. I ricorrenti sono rimasti soccombenti; le spese vanno quindi poste a loro carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

- 1) **Il ricorso è irricevibile.**
- 2) **La causa è cancellata dal ruolo.**
- 3) **Le spese sono poste a carico dei ricorrenti.**

Lussemburgo, il 29 gennaio 1986.

Il cancelliere  
P. Heim

Il presidente  
A. J. Mackenzie Stuart